



BIODIRITTO, POSTUMANO E DIRITTI FONDAMENTALI *

PASQUALE STANZIONE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Che cos'è il postumano? Quesiti introduttivi sulle implicazioni della tecno-scienza. – 3. Le teorie sul ruolo dell'umanità nel "postumanesimo". – 4. I diritti fondamentali ai tempi della "macchinificazione" dell'umano: verso nuovi "soggetti deboli"? – 5. La futura convivenza tra uomo e robot: civiltà umana e "postumano". – 6. Conclusioni.

“Forse nessuna esibizione del genere ha mai suscitato tanto interesse quanto il Giocatore di Scacchi di Maelzel. Dovunque si sia esibito, è stato oggetto di grande curiosità per tutte le persone intelligenti. Eppure, ancora non se ne conosce il *modus operandi*. Su questo argomento non è stato scritto nulla di veramente decisivo – e pertanto troviamo ovunque uomini dotati di genio meccanico, di grande acutezza e di mente selettiva i quali non si fanno scrupolo di definire l'Automa un *puro e semplice congegno meccanico*, i cui movimenti non sono collegati all'intervento umano e che pertanto, al di là di ogni confronto, è l'invenzione più straordinaria dell'umanità”.

E.A. POE, *Maelzel's Chess-Player*, London, 1836, traduzione italiana di G. Crocco, *Il giocatore di scacchi di Maelzel*, Milano, 2009, p. 3.

“Ma Pinocchio, se è anch'egli fatto di legno come gli altri burattini, è però fatto di un legno diverso, forse di quella pianta uomo, di cui parlava l'Alfieri. Pinocchio non ha dei fili che lo tirano, Pinocchio è nato sotto il segno della libertà, Pinocchio è un burattino che si è già fatto uomo, e non è invece un uomo ridotto all'automatismo di movimenti di un burattino, per timore e per disciplina”.

V. FROSINI, *La filosofia politica di Pinocchio*, Roma, 1990, p. 64.

1. Discorrere di biodiritto, postumanità e diritti fondamentali sottende un quesito tanto semplice nella formulazione quanto fondamentale e complesso nella risposta: il concetto di “umanità” è declinabile oppure rappresenta un valore assoluto?

E se, come paiono suggerire le moderne conquiste della tecnica, si optasse per il primo senso, di là dalle entità inanimate e dal mondo animale, quale è la discriminante tra più e meno umano? E, immediatamente dopo, dove si ricolloca allora il confine tra umano e non umano?

* Destinato agli Studi in memoria di Bruno Carboni.



Una serie di quesiti che scuotono profondamente la coscienza di ogni individuo e, dunque, anche del giurista.

Il diritto che ruolo assolve - *rectius*, sarà chiamato ad assolvere - in questo processo?

In tal senso, il tema del diritto del postumanesimo è tanto più complesso, in quanto impone all'interprete attuale di ragionare su regole e su principi *de futuro*, calibrate su problematiche che oggi si intravedono appena, si intuiscono, ma che domani saranno certamente al centro del dibattito scientifico. Ed allora, se ci si interroga sulle relazioni tra categorie civilistiche e prospettive future suggerite dalla postumanità, assumendo come punto di partenza e confine allo sviluppo tecnologico la salvaguardia della persona umana, vengono in rilievo, innanzitutto, le questioni definitorie (non prive di connotati di *policy*) e quelle legate alle tecniche di regolamentazione.

Da questo punto di vista, l'intervento del giurista si colora immediatamente di crescente travaglio man mano che egli è costretto a prendere atto delle continue, profonde ed inarrestabili innovazioni della scienza e delle relative tecniche le quali, restie al confronto con i tradizionali paradigmi culturali, sembrano porre in grave (e forse irreversibile) crisi le categorie dogmatiche elaborate dal diritto civile.

Il primo, ma non insormontabile, ostacolo è dato proprio dalla possibilità (meglio, opportunità) di ricondurre le nuove fattispecie nell'ambito delle consuete categorie, interrogandosi – quasi con un gioco di parole – sulla “attualità futura” di categorie ed istituti giuridici quali quelli della persona o dei diritti fondamentali. Il giurista, infatti, almeno in prima approssimazione al nuovo, è per sua natura indotto a tentare di inglobare l'innovazione nel rassicurante universo delle regole vigenti, garantendo in questo modo continuità alle stesse.

D'altronde, l'affacciarsi dell'intervento del diritto in queste materie di frontiera risponde, generalmente, a tre modelli distinti: quello del diniego, quello dell'attesa e quello dell'autonomia amministrata.

Eppure, non è detto che queste risposte che il diritto offre rispetto alle problematiche, pur relevantissime, suggerite dalla ricerca scientifica di oggi siano idonee a spiegarne la *ratio* d'intervento rispetto alla scienza di domani, a quella scienza cioè che ha come propria pietra angolare il superamento della dimensione meramente umana.

Ed allora, prima ancora di affrontare i profili strettamente tecnici, risulta necessario provare a delimitare l'ambito di quei fenomeni che possiamo ricondurre al dibattito sul postumanesimo.

2. Ebbene, è chiaro che, prima ancora che oggetto di indagine giuridica, il tema della postumanità e delle sue correlazioni si colloca a metà tra speculazione filosofica sul futuro dell'umanità e riflessione su taluni aspetti particolarmente attuali del destino umano e del complesso rapporto, ancora in gran parte inesplorato, del vivente/senziente con le realtà artificiali.



La speculazione scientifica sul concetto di postumanità propone innanzitutto una rimeditazione del confronto tra diritto e natura umana, tra *ius* ed individuo.

La domanda centrale diviene quella intorno ai confini giuridici del concetto di umanità: il pilastro intorno al quale si sviluppa il concetto di umano, distinguendolo dal non umano, deve esaurirsi nel dato biologico (nozione riproduttiva) oppure concerne la presenza di ulteriori elementi quali dignità, libertà di scelta ed il requisito aristotelico dell'essere "*animale sociale*"?

Cosa fare in situazioni nelle quali l'uomo non può ancora o non può più esprimere tali caratteristiche e ciò che non è biologicamente umano pare, invece, corrispondervi?

Quando discorriamo di postumanità, infatti, almeno nella prospettiva che più specificamente interessa il diritto civile, facciamo riferimento all'emersione, nella comunità civile e nei rapporti sociali, di surrogati artificiali della persona ovvero della volontà umana. Si tratta, dunque, di entità non naturali, astrattamente conducibili a "cose", a beni giuridici, che però si ispirano all'individualità umana e tendono a sviluppare caratteristiche analoghe ad essa: ebbene, quale valore giuridico attribuire e quali regole applicare a queste figure?

Un quesito terribile, ma logicamente ineludibile: sono beni o soggetti giuridici?

Se questo è certamente il quesito fondamentale che impegna il giurista dinanzi alla scienza della postumanità, tuttavia, il discorso circa le interazioni tra diritto e problemi connessi al postumanesimo non si ferma certamente qui e le domande che discendono dalla prima si moltiplicano.

Le ipotesi da considerare attentamente sono molteplici, tutte caratterizzate dall'intensa correlazione tra etica, diritto e politica e tutte degne di specifica indagine, alcune di strettissima attualità anche oggi, altre soltanto di prospettiva.

È possibile tecnologicamente produrre embrioni umani in laboratorio a soli fini sperimentali? E' possibile produrre embrioni per soddisfare il desiderio riproduttivo di *single* (ad esempio, donne sole o vedove) o coppie (eterosessuali o omosessuali) o donne in età avanzata? E' possibile surrogare la maternità e, forse in futuro, creare uteri artificiali (ectogenesi)? E' possibile effettuare diagnosi prenatali prima dell'impianto in utero e durante la gravidanza e selezionare eugeneticamente il "figlio perfetto" (scartando chi possiede o ha la probabilità di avere "difetti", la c.d. "*wrongful birth*" o "*wrongful life*")?

Qui si delineano nuovi scenari nell'ambito dell'uso delle cellule staminali (embrionali, fetali e adulte). E' possibile fare test su un numero sempre maggiore di malattie di origine genetica anche in età adulta, predittivi di talune patologie, con certezza o soglie di probabilità statistica? E' possibile sostituire funzioni vitali, quali il battito del cuore e la respirazione, consentendo la sopravvivenza con supporto tecnologico, anche prolungando la vita e posticipando la morte "ad ogni costo" (accanimento terapeutico)?



Si dischiudono ormai nuove frontiere nell'ambito della trapiantologia. D'altra parte, è possibile anticipare la morte naturale allo scopo di alleviare la sofferenza (eutanasia). Nel contesto del c.d. potenziamento (*enhancement*) vi è la possibilità di usare farmaci e tecnologie "oltre la terapia", non per curare ma esclusivamente per migliorare capacità fisiche, cognitive ed emotive anche di chi è sano.

Nuove prospettive si dischiudono nell'ambito delle nanotecnologie (con l'uso di particelle nanometriche da introdurre nel corpo umano per fini biomedici), della neuroetica (problemi etici nelle nuove tecnologie applicate alle scienze neurologiche) e della roboetica (o etica degli artefatti tecnologici robotizzati).

Occorre dire, in prima battuta, che, rispetto a molte delle problematiche prefigurate, il diritto spesso si limita a tacere oppure, in alcune ipotesi emblematiche, ad affidarsi a documenti, di matrice internazionale o essenzialmente deontologica, privi però di qualsivoglia natura cogente.

Eppure, anche dinanzi a timidi tentativi di intervento, spesso le risposte certe continuano a mancare.

Rappresenta un esempio significativo in tal senso la *Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina* (la cd. "Convenzione di Oviedo" del 1997), che, nei primi due articoli, prevede il primato dell'essere umano rispetto al solo interesse della società o della scienza e lo protegge "nella sua dignità e nella sua identità", garantendo "ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina".

La Convenzione di Oviedo, in prima istanza, visto il suo peculiare ambito di riferimento (*id est*, la tutela dell'individuo rispetto alle applicazioni della biologia e della medicina), sebbene rappresenti più che altro un documento di principio privo di carattere cogente negli ordinamenti nazionali, sembrerebbe il riferimento normativo ideale per affrontare i problemi connessi al tema della postumanità.

Eppure, essa non offre la risposta fondamentale alla domanda avanzata dal postumanesimo al giurista: chi è l'essere umano di cui discorrono gli artt. 1 e 2 della Convenzione?

Questo quesito è centrale nella riflessione sul postumano: oggi, almeno dal punto di vista tecnico, è possibile creare in laboratorio (ed, in alcuni casi, brevettare) nuovi organismi viventi geneticamente modificati derivati dall'uomo, trapiantare negli esseri umani organi di animali (i cd. *xenotrapianti*), creare ibridi e chimere (mediante la fecondazione interspecie, tra gameti umani e gameti animali); è possibile addirittura clonare cellule animali ed umane, riproducendo in modo asessuato copie geneticamente identiche degli individui.

L'elenco di tali possibilità dischiuse dalla scienza e dalla tecnologia potrebbe continuare ed è destinato ad incrementarsi nel futuro: ed allora, alla luce di tutto ciò, nella prospettiva dei "prodotti" di questi interventi delle moderne scienze



biotecnologiche, che attualmente non si esita a definire postumani o transumani, cosa deve intendersi per “*essere umano*”?

In particolare, è un ossimoro, un assurdo logico dire che l’“*essere umano*” può essere un “*prodotto*”?

Le moderne biotecnologie e gli ultimi sviluppi della robotica paiono suggerire una risposta negativa a quest’ultimo quesito.

Quale limite, insomma, occorre fissare per il progresso tecnico-scientifico che incida sui valori della persona e della convivenza civile?

Possano esistere nuovi soggetti di diritto o nuovi “diritti oltre l’uomo” e che non vi facciano capo, neanche indirettamente ed al di là della finzione rappresentata dalle persone giuridiche e dalla teoria dell’immedesimazione organica?

In linea di principio, al quesito non può che darsi risposta positiva: alcuni studiosi indicano, in tal senso, la posizione giuridica del concepito, che anche il legislatore storico italiano non mancò di registrare nel codice civile del ’42.

Eppure, oggi, v’è di più dell’orizzonte antico dell’essere umano *naturalmente* in divenire: attualmente, si discorre di un potenziale essere vivente, artificialmente prodotto, ma con caratteristiche umane.

Per calcare il parallelismo con il concepito, potremmo pensare ad un essere umano *artificialmente* in divenire.

Queste prospettive, dove non c’è più confine definito, netto tra “*nato*” e “*prodotto*”, inducono riflessioni sul valore attuale del concetto di umanità e sulla variabilità dell’individualismo umano.

Quello appena descritto è soltanto il primo ambito del tema del postumanesimo, cioè quello inerente i rapporti tra uomo e scienze biotecnologiche. Accanto a questa dimensione, non può però dimenticarsi quella riguardante il nascente campo della robotica e, dunque, tutte le possibili interazioni tra profilo umano e quello robotico, sino ad arrivare a figure non più fantascientifiche quale quella del *cyborg* (cioè un essere in parte biologico ed in parte meccanico).

Si tratta cioè di quello che potremmo definire il “*postumanesimo meccanico*”, che supera anche il confine ultimo delle leggi biologiche.

Preso in considerazione questo ulteriore profilo di indagine, l’elenco delle *quaestiones* poste al giurista dalla riflessione sul postumano, dunque, non può che allargarsi: sino a dove è lecito consentire che l’intelligenza artificiale assuma funzioni (anche decisionali e direzionali delicate) prima riservate all’uomo?¹ Fino a che punto il

¹ Come si legge nel citato racconto di E.A. POE, “Per loro stessa natura, i calcoli aritmetici e algebrici sono fissi e determinati; a certi *dati* seguono, necessariamente e inevitabilmente, certi risultati. Risultati che non dipendono da nulla, e da nulla sono influenzati, tranne che dai *dati* originariamente forniti. E il problema da risolvere trova, o dovrebbe trovare, la sua soluzione definitiva attraverso una successione di passi precisi che non possono cambiare né venire modificati. Stando così le cose, possiamo facilmente concepire la *possibilità* di regolare un congegno meccanico in modo tale che, una volta messo in moto secondo i *dati* del problema da risolvere, esso continui nel suo movimento regolare,



computer ed il robot possono divenire strumenti di controllo della vita e delle vicende umane funzionali ad un certo concetto di ordinamento giuridico, senza il rischio di approdare ad un sistema neototalitario?

Inoltre, dietro tutto il dibattito intorno al postumanesimo, nelle sue diverse epifanie e sovrapposizioni legate alle interazioni tra uomo e biotecnologie, per un verso, ed a quelle tra uomo e macchina, per un altro, si profila un quesito di fondo: governare il processo storico o essere governati dagli eventi, con il rischio di assistere in un futuro ormai non molto lontano, ad una ricostruzione storica degli stessi che ideologicamente darà per scontata una recessività dell'“umano” *tout court*.

In tale prospettiva, il postumano diverrebbe il destino inevitabile del mondo, attratto, così, in una inesorabile e tragica spirale ecocentrica dell'esistente, come conseguenza dell'ingovernabilità dei processi di deterioramento delle condizioni ambientali.

L'approccio della narrazione del diritto e della lingua da utilizzare in prospettiva globale possono svolgere, anche qui, una parte rilevante per la stessa ricostruzione comune di valori fondamentali, al fine di scongiurare l'abbraccio con ideologie apparentemente scientiste, ma che nascondono una cieca ed irresponsabile corsa al profitto.

A queste riflessioni potrebbero offrire un contributo rilevante il pensiero fauloltiano, quello dei giuristi pragmatisti americani e, soprattutto, i recenti sviluppi della ricerca comparatistica aventi ad oggetto il problema della narrazione del reale da parte dei formanti (la cd. “*narratologia*”) e la costante ricerca di una *koiné* giuridica comune e trasversale ai diversi ordinamenti (insito nella riscoperta della “*traduttologia*”).

progressivo e diretto verso la soluzione desiderata; dal momento che quei movimenti, per complessi che siano, mai si immaginano altrimenti che circoscritti e determinati. Ma le cose stanno assai diversamente per quanto riguarda il Giocatore di Scacchi. Nel suo caso, non esiste una progressione determinata. Negli scacchi, nessuna mossa segue necessariamente a un'altra. E' impossibile predire la disposizione dei pezzi nel corso di una partita in base alla loro disposizione in una partita precedente. Sovrapponiamo la *prima mossa* di un incontro di scacchi ai *dati* di un quesito algebrico e l'enorme differenza salterà subito agli occhi. Il secondo passo nella soluzione del problema – dipendente dai *dati* – seguirà inevitabilmente. E plasmato dai *dati*. Deve essere *così*, e non altrimenti. Ma negli scacchi, alla mossa di apertura non segue una seconda mossa obbligata. Nel quesito algebrico, via via che si procede verso la soluzione, l'*inevitabilità* delle operazioni rimane inalterata. Come il secondo passo è conseguente ai *dati*, così il terzo è conseguente al secondo, il quarto al terzo, il quinto al quarto, e così via, *senza possibili alternative*, fino alla fine.

In una partita a scacchi, invece, più si procede, più aumenta l'*incertezza* di ogni mossa successiva. Dopo qualche mossa, *tutte* le seguenti sono ipotetiche. Ogni spettatore ne suggerisce una. Tutto dipende dal giudizio variabile dei giocatori. E, anche ammettendo (il che non si dovrebbe fare) che le mosse del Giocatore Automatico fossero determinate in sé e per sé, esse sarebbero necessariamente interrotte e scompigliate dalla indeterminata volontà del suo antagonista. Non esiste quindi alcuna analogia fra le operazioni del Giocatore di Scacchi e quelle della macchina calcolatrice del signor Babbage; e, se vogliamo definire il primo come un *puro e semplice congegno automatico*, dobbiamo riconoscere che esso è, senza confronti, l'invenzione più straordinaria dell'umanità”.



Le sollecitazioni a guardare oltre l'uomo si fanno pressanti e possono indurre ad assumere svariate posizioni, sino a sostenere idee di progresso basate sul superamento della centralità della persona.

Al contrario, è sempre alla persona umana che bisogna fare riferimento nel ripensare alla regolamentazione di ciò che va oltre la vita umana, riflettendo sullo stesso confine tra vita umana, vita animale e realtà artificiale, domandandosi quali risposte etiche e giuridiche fornire ai problemi posti da una esponenziale crescita di situazioni “*di confine*”.

3. Il concetto stesso di biodiritto appare elastico e risente del particolare ruolo che si intende riconoscere al diritto nel governo dei fenomeni tecnologici applicati alla vita umana ed animale. Si pensi al dibattito intorno ai diritti dei senzienti o, più di recente, all'inquietante quesito sulla riconoscibilità, in prospettiva, di regole di convivenza tra umani e robot che contemplino diritti in capo a questi ultimi.

Tra le posizioni estreme ed ideologiche del tecnoscientismo e dell'antitecnoscientismo, con le loro varianti interne e posizioni mediane necessitate dal problema della regolamentazione di fenomeni in rapidissima ascesa e dai risvolti fortemente interdisciplinari, si rinvengono differenti concezioni di biodiritto. Dall'approccio che ne predica una funzione neutrale e subordinata alle risultanze delle nuove tecnologie a quello, sicuramente preferibile, che ne raccomanda il compito di veicolare istanze etiche e valoriali capaci di orientare e regolare fortemente il progresso scientifico.

Discorrere di biodiritto e postumano richiama l'attenzione sul fatto che l'originario dibattito sulla “bioetica” si stia evolvendo e connotando in senso “*post-antropocentrico*”².

² “Siamo ormai abituati a sentire pronunciare il termine “bioetica”: seppur coniata in tempi relativamente recenti (quasi quarant'anni fa), la parola ha avuto una rapida diffusione anche nell'ambito dell'opinione pubblica, oltre che tra gli esperti del settore. La bioetica è ormai una disciplina che ha acquisito uno statuto epistemologico preciso, ma che anche comunemente si associa ai problemi etici sollevati dal progresso della scienza e della tecnologia: tanti i fatti di cronaca o gli annunci di scoperte scientifiche che chiamano in causa il sapere bioetico. La bioetica non è genericamente l’“etica della vita” (come potrebbe far pensare, sulle prime, una mera traduzione letterale), ma più specificamente quella parte dell'etica che si occupa di giustificare i confini tra lecito e illecito di fronte alle nuove possibilità di intervento dischiuse dall'avanzamento delle conoscenze scientifiche e dalle applicazioni tecnologiche in ambito biomedico e sociosanitario sulla vita, umana e non umana. “Biodiritto” è un neologismo che, seppur più recente dell'espressione bioetica, ha avuto una rapida diffusione a livello nazionale ed internazionale. Si tratta di un termine che tende ad affiancare, se non a sostituire, quello di bioetica. Anche il “biodiritto” non è genericamente il “diritto della vita”: del resto il diritto si è da sempre occupato della vita e della disciplina delle azioni dell'uomo nei confronti della vita (propria ed altrui). La specificità del biodiritto è identificabile nella elaborazione di regole di comportamento a livello sociale, nel contesto delle questioni bioetiche. E' una percezione diffusa che il biodiritto sia l'inevitabile esito della bioetica: ciò è dovuto principalmente all'emergere dell'esigenza sempre più avvertita nella società attuale di una regolamentazione giuridica delle pratiche inedite conseguenti al progresso tecno-



Le posizioni più attente al tema della dignità umana e scettiche nei confronti di una primazia della scienza tecnologica sul diritto e sull'etica non mancano. Vi è un altro modo di intendere il biodiritto, nel contesto di un diverso modo di intendere il "diritto" e la "vita" e il loro reciproco rapporto, anche in riferimento ai valori.

Il diritto, in questa prospettiva, non sarebbe riducibile a mera tecnica neutrale di organizzazione sociale: il fatto stesso di ritenere il diritto strumento di tutela dell'autonomia e della qualità della vita mostrerebbe l'assenza di neutralità e l'implicito riferimento ai valori (siano essi l'autonomia o la vita di qualità), trascurando un'etica della giustizia³.

Ad ogni modo, di là dalla prospettiva generale, legata al tipo di intervento ed al ruolo che si auspica per il diritto nella società postumana, nella dimensione strettamente individuale della tutela del singolo individuo, ritorna centrale il tema dei diritti fondamentali, del loro contenuto e del loro ambito di applicazione soggettiva, che apparentemente, pur partendo dal dato classico, ereditato dalla tradizione, non può più coincidere con esso.

4. Nella prospettiva dei diritti fondamentali, ecco, allora, che si pone innanzitutto il problema della dignità da attribuire a questi nuovi soggetti: e quindi, più che agli albori delle prime forme di società, vi sono individui, magari artificialmente generati dalla scienza o dalla robotica, necessitano dell'intervento del diritto per affermare le ragioni della propria esistenza.

Potremmo discorrere, da questo punto di vista, di una nuova categoria di soggetti "deboli", con rinnovato interesse per il dialogo tra *status* e capacità. In effetti, in questo particolare periodo storico ove si avanza spesso incerti nella scoperta del postumano, il dibattito sugli aspetti giuridici della persona non potrà che seguire ad essere fortemente influenzato dal rapporto fra capacità e *status*; per questa via, non sorprenderà se la differenziazione giuridica della persona dovesse continuare a passare attraverso l'uso di queste categorie tradizionali. Il loro diverso relazionarsi spiega, in un continuo processo di composizione e scomposizione, come l'affermarsi della cultura

scientifico. Le nuove possibilità di manipolazione della vita umana (con particolare riferimento al confine iniziale e finale) e della vita non umana, sollevano interrogativi di ordine normativo: è maturata progressivamente la consapevolezza che non tutto ciò che si "può" fare si "deve" fare, non tutto ciò che è tecnologicamente e scientificamente possibile è anche eticamente lecito e giuridicamente legittimo. E' maturata la consapevolezza che, per quanto affascinanti siano gli scenari delineati dall'avanzamento della tecnoscienza, vi siano anche molti rischi non sempre prevedibili, con possibili danni irreversibili per l'uomo e per la vita sulla terra: rischi che suscitano inquietudini, se non anche un allarme sociale." (Cfr. L. PALAZZANI, *Biodiritto. Valori e diritti ai confini della vita umana*, in www.filosofonline.com).

³ F. D'AGOSTINO, *La dignità umana, tema bioetico*, in *Bioetiche in dialogo. La dignità della vita umana, l'autonomia degli individui*, a cura di P. CATTORINI, E. D'ORAZIO, V. POCAR, Milano, 1999, p. 103 ss.; ID., *Parole di bioetica*, Torino, 2004; G. DALLA TORRE, *Bioetica e diritto. Saggi*, Torino, 1993; ID., *Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto*, Roma, 1997; S. SEMPLICI, *Bioetica. Le domande, i conflitti, le leggi*, Brescia, 2007; E. SGRECCIA, M. CASINI, *Diritti umani e bioetica*, in *"Medicina e Morale"*, 1, 1991, pp. 17-47.



della diversità proceda tra riconoscimenti e confusione, tra emarginazione e integrazione, articolandosi in una molteplicità di forme e di modelli di intervento.

Potrebbe immaginarsi, allora, che nella prospettiva dei diversi potenziali profili diversificanti degli individui, come l'età, la salute, le condizioni economiche, domani avremo anche quello dell'origine, naturale o artificiale degli essere umani. In tal senso, un argine a possibili derive discriminatorie, in una ottica promozionale della persona umana concreta, potrebbe essere ancora una volta la riscoperta della centralità dell'*homme situé*, dell'*“uomo in situazione”*, calato nella realtà sociale ed economica del tempo in cui vive e dell'ambiente in cui opera.

Sotto questo aspetto, la fuga scientifica verso il postumano rafforza l'idea dell'abbandono di una nozione assoluta ed astratta di soggetto in favore di una concezione che, pur nella salvaguardia della unitarietà psicofisica, faccia riferimento alle concrete esigenze delle singole persone, con le loro peculiarità, con i loro bisogni e prerogative, ma anche con i doveri che impone la solidarietà in quanto partecipi della medesima comunità.

Tutto ciò impone una riflessione più ampia sul principio di uguaglianza, inteso quale esatto opposto del concetto di differenziazione, perché è sul piano concreto delle tecniche di tutela, più che su quello astratto delle categorizzazioni, che dovrà progressivamente affermarsi un principio di giustizia sostanziale.

Il discorso, perciò, sfocia nella considerazione sul modo in cui ogni individuo “reale”, indipendentemente dalla sua origine e dalla sua qualificabilità in termini di umano o postumano o, addirittura, transumano, si differenzia rispetto all'altro e sulle ragioni che contribuiscono a giustificare tale differenziazione, così come sui mezzi per porvi rimedio.

In discussione, infatti, non è tanto il rapporto fra individuo e la propria origine, ma la considerazione del rilievo che le singole condizioni personali assumono in una ottica di tutela concreta.

Dunque, secondo una operazione interpretativa che si pone *in media re* tra il discorrere filosofico e quello tecnico-giuridico, nella prospettiva della affermazione di un ideale di dignità ed uguaglianza sostanziale anche in favore dei "*prodotti umani*" di questa epoca di postumanesimo, la "*cultura della differenziazione*", propagandata spesso come facile via risolutrice di tutte le problematiche proprie dei “soggetti deboli”, finisce invece per aggravare la condizione di tutte le minorità e rendere attuale il pericolo di un ritorno alla dimensione politico-legislativa degli *status*; questi ultimi non più intesi come appartenenza ad una casta, espressione del modo di essere di un individuo nella società, ma come concetto riferito ad una particolare condizione di nascita, naturale o artificiale, che diventa, così, il presupposto per un provvedimento normativo specifico.

In definitiva, un passaggio fondante della cultura giuridica del postumano non potrà che essere quello del riconoscimento della piena dignità giuridica, come individui, a tutti i soggetti che, pur prodotti artificialmente o dall'ibridazione tra uomo



e macchina, presentino nel caso concreto caratteri tali da farli assurgere indubbiamente ad umanità.

Il problema dei diritti fondamentali nell'epoca del postumanesimo, dunque, finisce per rivelarsi, per certi versi, in un falso problema, dal momento che, una volta stabilito che non possono costruirsi partizioni astratte sulla sola base dell'origine artificiale o naturale di un individuo, è la riscoperta della dimensione concreta della persona a divenire centrale.

Come anni di dibattito intorno ai soggetti deboli hanno insegnato, anche per gli *uomini nuovi* della postumanità occorre rifuggire da ogni processo di identificazione, di qualificazione, di differenziazione e, infine, di classificazione nel gruppo o nella categoria: queste operazioni, infatti, non si dimostrerebbero altro che tentativi di salvaguardia di un'identità che finisce per nascondere logiche discriminatorie.

Il tema, sotto analogo profilo, è riferibile non soltanto agli esseri direttamente creati dalla scienza, bensì anche a tutti quegli individui che decidano di far ricorso alla scienza per ibridare la propria fisicità, il proprio corpo.

Ne deriva il problema, relevantissimo, della trasparenza, della pubblicità e della accessibilità per ogni individuo a tutte quelle tecnologie (biotecnologiche, ad esempio) che permetteranno di ampliare gli orizzonti della vita umana *tout court* o della sua qualità (si pensi alla rigenerazione di tessuti attraverso l'uso di cellule staminali).

E' il questione del c.d. *bionic divide*.

Qui si pone un delicato dilemma che contrappone principi di uguaglianza, di democraticità e di tutela della salute e principio della proprietà privata, richiedendosi un ruolo di regolamentazione pubblica diretto a scongiurare nuove e inquietanti forme di discriminazione (questa volta in senso inverso rispetto al caso precedentemente considerato) in base al censo (od alla informazione elitaria, che poi si risolve in una semplice variante) e di divisione in classi e categorie di ("*dolenti?*") umani e di ("*indolenti?*") postumani.

In questo caso, infatti, sarebbe l'individuo postumano, inteso quasi in senso nietzscheano, perfezionatosi grazie alla tecnologia, a discriminare il "semplice" umano.

Un altro banco di prova per il diritto, dunque, sarà quello collegato alla garanzia di generale accessibilità delle tecnologie della postumanità: una sfida certamente difficile, soprattutto se si riflette sugli esiti di interventi analoghi che i legislatori nazionali hanno posto in essere in materia di accesso a determinati farmaci oppure alle tecnologie di fecondazione assistita.

La vicenda dell'atleta bionico Pistorius, assunto nel dibattito mediatico a simbolo della postumanità, in questo contesto, appare per certi versi addirittura marginale se si vuol comprendere il nesso tra la costruzione di una società della sorveglianza e l'avvento di nuove e sofisticate tecnologie.

In tal senso, di là dalla vicenda di Pistorius, dove l'uomo si completa, si ibrida nella meccanica, senza che possa evidentemente dubitarsi della sua umanità, sempre nella dimensione specifica della robotica, il punto di vista giuridico trova altra



corrispondenza se si pone in correlazione l'artificialità dell'umano (uomo come autodeterminazione incondizionata) con il problema dell'ingegneria sociale e della tecnica politica, di cui la Costituzione rappresenta un paradigma di «*automa politico*».

Eppure, è proprio il tema della dualità autodeterminazione-eterodeterminazione dell'intelligenza artificiale che dovrebbe guidare l'interprete nell'accostarsi al problema del postumano e della «*neocivilizzazione tecnologica*».

Il ruolo da attribuire alle sempre più evolute *intelligenze artificiali*, cioè agli agenti robotici.

5. Il problema delle ripercussioni etico-giuridiche legate alla diffusione di robot per molteplici utilizzazioni, specie come surrogati dell'uomo in funzioni tipicamente umane, ha destato un intenso dibattito che raccoglie spunti e suggestioni di varia natura. I due poli attorno a cui si sviluppa sono costituiti dalla creazione di un'etica della tecnologia e del biodiritto, sino a giungere alla tematica della tutela di nuove «*minoranze postumane*».

Si sono, quindi, susseguiti negli ultimi anni studi ed iniziative di autoregolamentazione, ormai non più avveniristici ma estremamente attuali, diretti ad approfondire il profilo del rapporto tra uomo e intelligenza artificiale, finalizzati alla ricerca dei delicati equilibri che assicurino una serena e proficua convivenza con il nuovo «*genere*».

Il dibattito sul ruolo del diritto nell'epoca del postumano robotico si incentra su questioni sempre più concrete: già oggi l'idea di cyborg è divenuta pratica comune della medicina e della bioingegneria, con protesi artificiali in grado di restituire, talvolta in maniera completa, le funzioni corporali alle vittime di incidenti e mutilazioni gravi, *microchip* in grado di ripristinare i collegamenti con le terminazioni nervose interrotte o danneggiate e impianti a base di RFID che funzionano come ricetrasmittenti per procedure di *check-up* medico velocizzato.

Al contrario, in una considerazione più generale, possono provare a delinearci quelli che potrebbero essere i tratti essenziali di una nuova civiltà, segnata da caratteristiche postumane, caratterizzata dalla possibilità di "disegnare" la propria prole con una caratterizzazione genetica ben specifica; di scegliere gli ovuli da fecondare in vitro con un profilo di DNA avulso da potenziali difetti o morbi conosciuti; di rendere i nascituri più intelligenti con modificazioni al codice vitale di base ed "epurare" individui ancora potenziali, dalla maggior parte degli impulsi violenti e antisociali; di permettere agli adulti di vivere molti anni di più del normale; di creare connessioni dirette senza fili tra i nostri apparati cerebrali e le macchine intelligenti, ovvero occhi artificiali ottimizzati per la visione notturna, ideali per applicazioni specifiche soprattutto in campo militare.

Secondo una di queste ricerche, potrebbe essere necessario un cambiamento di prospettiva di proporzioni monumentali se i robot si svilupperanno al punto di



conquistare la possibilità di riprodursi e di migliorarsi, se nei loro circuiti si instillerà l'intelligenza artificiale.

Tale prospettiva ricorda, sotto molti aspetti, il celebre racconto di Philip Dick, *Do Androids dream of Electric Sheeps?*⁴, da cui Ridley Scott trasse ispirazione per la realizzazione di un classico *cult movie* della fantascienza come *Blade Runner*, dove si poneva con prepotenza il tema dei sentimenti dei robots e del loro utopistico desiderio di umanità.

Le prospettive di migliorare la condizione dell'umanità sono notevoli: i robot potrebbero rappresentare una risorsa inesauribile di manodopera qualificata, una fonte di intelligenza capace di lavorare in sinergia con quella umana: la questione che sta al centro della ricerca britannica, dunque, attiene alla ricerca delle più appropriate modalità di gestione di questa progressiva interazione uomo/macchina.

Questo potrebbe essere, dunque, uno dei compiti principali del diritto (civile?, pubblico?) nell'era del postumanesimo robotico: la regolamentazione delle relazioni, dei rapporti tra uomo e macchina, nonché tra macchine intelligenti.

Almeno allo stato attuale, tuttavia, non si può affermare che i robots siano soggetti di diritto, ma sembra più coerente con i principi generali degli ordinamenti della *Western Legal Tradition* sostenere che essi siano oggetti, ovvero proprietà di chi li possiede. Anche gli oggetti senzienti più evoluti non sembrano ancora presentare caratteri umani tali da sfuggire a questa categorizzazione.

Alcuni esempi concreti, rinvenibili sulla stampa mondiale, attengono all'uso di robot-sentinella da parte dell'esercito sudcoreano, i quali possono essere programmati per sparare ed uccidere bersagli a cinquecento metri di distanza e un robot-infermiere giapponese che può seguire pazienti, ricordandogli quando prendere le medicine, ovvero misurandogli la pressione arteriosa.

Ad ogni modo, almeno nei paesi occidentali, il problema della robotica, allo stato attuale del progresso scientifico, viene principalmente analizzato nell'ottica delle enormi potenzialità in termini di *business* di tutta una serie di macchine attive in specifici settori (principalmente, lavori di casa, assistenza sanitaria e sicurezza), soprattutto nei paesi tecnologicamente più avanzati come il Giappone (YUEH-HSUAN WENG). Per l'effettivo uso e la manutenzione tali macchine è destinato a svilupparsi anche un mercato dei servizi in tutto simile a quello oggi esistente nell'*information technology*.

All'attenzione è il pericolo che i robots causino danni in occasione dello svolgimento dei compiti loro assegnati, dagli effetti tanto più gravi quanto siano delicati i compiti stessi. Quanto tali danni possano essere prevenuti è strettamente

⁴ Cfr. P.H. DICK, *Ma gli androidi sognano pecore elettriche?*, Roma, 2005, su cui v. anche le riflessioni di E. MAZZARELLA, *L'androide Philip Dick. Identità umana e artificio. Idee per una libertà sostenibile*, in *Apocalisse e postumano. Il crepuscolo della modernità*, a cura di P. BARCELLONA, Bari, 2007, p. 415 ss.



connesso al grado di autonomia comportamentale programmata nella macchina, secondo una relazione che deve essere determinata.

Nell'ambito dello studio circa i problemi comportamentali, etici e sociali dei robots, si è evidenziato che nei prossimi venti anni i robot saranno in grado di adattarsi ad ambienti complessi, non strutturati ed interagiranno con gli umani assistendoli negli adempimenti della vita quotidiana. Al contrario, i robots di prossima generazione agiranno secondo un modello comportamentale più autonomo sviluppando interrelazioni più sofisticate con l'uomo. Negli Stati Uniti sono allo studio dei robot etici, ovvero robot soldati dotati di autonomia, che dovranno conformarsi alle regole di ingaggio.

Con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale i robots potranno svolgere compiti sempre più complessi in ambienti non strutturati: il cambiamento nei rapporti uomo-robot reso possibile dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale è in grado di esercitare un impatto sulla società umana senza precedenti.

Si porrà, dunque, un problema estremamente complesso di coesistenza tra uomo e robot. L'organizzazione della vita quotidiana, lo stesso concetto di città verranno ridisegnati. Una città a misura di robot potrebbe essere essenziale per programmare e creare un ambiente di pacifica coesistenza; ma per fare ciò sarebbe necessario disporre di dati sull'ambiente artificiale che coincidano con i requisiti di funzionamento del robot. In tal senso, i robot potrebbero essere considerati un ponte tra mondo fisico e mondo virtuale.

Se ragioniamo sui caratteri immaginati per i *Next Generation Robots*, ci avvediamo come essi funzioneranno simultaneamente sia da agenti virtuali sia da attori fisici con confini mobili che renderanno possibile il movimento di molti robot di prossima generazione nell'ambito di una città per robot. Prima che questo quadro si realizzi, dovrebbero essere adottate adeguate politiche giuridico-regolatorie onde prevenire una profonda crisi di legalità. I problemi maggiori sono rappresentati dall'attribuzione di compiti più o meno estesi ed aperti ai robots e dalla necessaria predisposizione o considerazione dell'ambiente e delle condizioni in cui tali compiti dovranno essere esplicati.

Il *range* delle possibilità abbraccia lo spettro di un complesso sistema autorizzatorio finalizzato a controllare come la prossima generazione di robots verrà impiegata.

L'avvento dei robot esigerebbe la creazione di una nuova branca del diritto, la *robot-law*, diretta a regolamentare la coesistenza tra uomo e robot, fortemente interdisciplinare e suddivisa sua volta in quattro sottocategorie: etica dei robot, diritti, politiche, sicurezza (*robot ethics, rights, policy, and safety*).

La branca dell'etica dei robot dovrà indagare i limiti di accettabilità etica delle pratiche riguardanti i robot ed avrà il compito di creare un consenso di base come è avvenuto per il progetto genoma umano per lo studio di argomenti etici, giuridici e sociali.



6. Si è provato, nel corso delle riflessioni che precedono, a tracciare alcuni dei percorsi interpretativi che saranno alla base del ragionamento giuridico, non soltanto futuro, intorno alla nozione di persona umana ed ai diritti spettanti alla stessa nella dimensione del postumanesimo prossimo venturo.

In particolare, ci si è interrogati sul valore e sui confini del concetto di *umanità* al confronto con le progressive conquiste della scienza, sulla odierna apparente declinabilità di tale nozione, oscillante tra umano, postumano, transumano, superumano e via enumerando.

Eppure, proprio lo studio dei diritti fondamentali e dei principi di dignità ed uguaglianza (sostanziale), il cui approfondimento è da sempre al centro del dibattito intorno alle forme di protezione da apprestare in favore dei soggetti deboli, inducono l'interprete alla fuga da nuove categorizzazioni, da nuove forme di divisione ed inquadramento di soggetti, caratterizzati dalla debolezza nella propria origine genetica (artificiale e non naturale).

Probabilmente, pur nella consapevolezza che preliminare al discorso giuridico rimane il dibattito filosofico intorno ai nuovi confini del crisma dell'umanità, alle nuove figure da annoverare comunque nel genere umano, nella prospettiva del diritto che vuole offrire reale tutela a qualunque soggetto dell'ordinamento, occorre ancora una volta riaffermare la centralità della persona intesa quale *homme situé*, cioè quale individuo concretamente contestualizzato e dotato di specifiche caratteristiche.

D'altro canto, il tema del diritto del postumanesimo non può che confrontarsi anche con la dimensione del rapporto uomo/macchina intelligente, uomo/robot.

Le intelligenze artificiali, sempre più evolute ed indipendenti, utilizzate nei più svariati ambiti (da quelli scientifici al commercio elettronico), pongono seriamente in discussione i paradigmi su cui poggiano le teorie volontaristiche della responsabilità e del negozio giuridico, minando lo stesso presupposto ontologico delle stesse circa i caratteri della volontà.

Nel prossimo ed immediato futuro, come visto, i legislatori di domani saranno giocoforza chiamati ad affrontare il ruolo da attribuire alla variegata compagine robotica, biologica o meccanica che sia, nella società umana, rappresentando quest'ultima l'espressione probabilmente più "pura" del postumano, inteso quale essere vivente, dotato di caratteristiche umane, ma creato artificialmente.

Ed allora, in conclusione, quale può essere il ruolo del diritto nei diversi filoni evolutivi che animano la postumanità?

In realtà, non può esistere una risposta unica: la complessità del fenomeno, dal punto di vista sociale e filosofico, impone al diritto di avere un approccio



multiforme. I futuri interpreti di questi fenomeni dovranno ora tacere e lasciare spazio alla tecnica, ora intervenire profondamente, ora optare per forme di interazione lievi e flessibili, ora ancora registrare l'esistente, ora proporre modelli di evoluzione al dato tecnologico.

Potrebbe dirsi, in tal senso, che l'epoca del postumano non potrà che essere un'epoca di diritto poliforme, molto meno legato a nozioni statiche e molto più veloce nel proprio divenire, necessariamente guidato in questo processo da giuristi che conservino sempre, come stella polare del proprio agire, la centralità della persona umana senza declinazioni ed artificiali sottocategorie.

In questo senso, il confronto con il tema del postumano impone, probabilmente, l'avvento di un nuovo tipo di giurista, capace di liberarsi dai pregiudizi e dai vecchi schemi, una sorta di *superuomo* nell'originario e puro significato nietzscheano, dove l'esatta traduzione dal tedesco *Über-Mensch* (letteralmente, *Oltreuomo*) non implica alcuna notazione di superiorità o sopraffazione, bensì un procedere secondo valori e sentimenti che vanno al di là delle convenzioni e dei pregiudizi che comunemente affliggono l'uomo.